DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 9

Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'ordinamento comunitario

Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.";

b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: "provvedono ad istituire" sono sostituite dalla seguente: "individuano", dopo la parola: "protezione" e' inserita la seguente: "speciale" e, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, o vvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.";

c) all'articolo 1, dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonche' quelle sull'applicazione pratica della presente legge.";

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.";

e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa consultazione della Commissione europea";

f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli";

g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".

Versione in vigore dal 19 agosto 2006, non più in vigore dal 18 ottobre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica
Estremi	Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-adeguamento-dell-ordinamento/art-9-adeguamento-della-legge-11-febbraio-1992-n-157-all-ordinamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it